

Regolamento vigente	Regolamento aggiornato (modifiche in rosso)
<p>CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ ART. 2 - DESTINAZIONE DEL FONDO ART. 3 - DESTINATARI ART. 4 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ART4BIS – LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO (ABROGATO) ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 8BIS – QUOTA DEL 20 PER CENTO CAPO II - FONDO PER LAVORI ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO) ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO</p>	<p>CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ ART. 2 - DESTINAZIONE DEL FONDO ART. 3 - DESTINATARI ART. 4 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ART 4BIS – LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO (ABROGATO) ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E ACCORDI QUADRO ART. 7bis - ADESIONI A CONVENZIONI – ACCORDI QUADRO DI CONSIP O DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 8 - AMMINISTRAZIONI CAPOFILA ESTERNE, CENTRALI DI COMMITTENZA, INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI ART. 8BIS – QUOTA DEL 20 PER CENTO CAPO II - FONDO PER LAVORI ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO) ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE</p>
CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

<p>ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)</p> <p>ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO</p> <p>ART. 14 BIS – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO</p> <p>ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI</p> <p>ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)</p> <p>CAPO IV - NORME COMUNI</p> <p>ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”</p> <p>ART. 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO</p> <p>ART. 19 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE</p> <p>ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE</p> <p>ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO</p> <p>CAPO V - FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO</p> <p>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p>	<p>ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)</p> <p>ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO</p> <p>ART. 14 BIS – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO</p> <p>ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI</p> <p>ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)</p> <p>CAPO IV - NORME COMUNI</p> <p>ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”</p> <p>ART. 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO</p> <p>ART. 19 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE</p> <p>ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE</p> <p>ART. 20 BIS-ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIU' ATTIVITA'</p> <p>ART. 20 TER- ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE</p> <p>ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO</p> <p>CAPO V - FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO</p> <p>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p>
--	--

<p>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</p> <p>ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D. Lgs. N. 36/2023 (d’ora in avanti “Codice”).</p> <p>2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti gli appalti pubblici di lavori; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.</p> <p>3. Abrogato</p> <p>ART. 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO</p> <p>1. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III</p> <p>2. Gli incentivi di cui al primo comma, in particolare, sono destinati:</p>	<p>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</p> <p>ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (d’ora in avanti “Codice”).</p> <p>1.bis Gli oneri relativi agli incentivi per le attività tecniche sono posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 45 comma 1 del Codice).</p> <p>2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti agli appalti pubblici di lavori; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure (appalti e concessioni) relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall’art. 32 commi 1 e 2 dell’Allegato II.14 del Codice, per le quali il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP (art. 114, comma 8 del Codice).</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Fatte salve le successive disposizioni, sono incentivabili anche gli affidamenti diretti (1*).</p> <p>5. È esclusa la possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti in house ai sensi dell’art. 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023 (*2)</p> <p>ART. 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO</p> <p>1. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.</p> <p>2. Gli incentivi di cui al primo comma, in particolare, sono destinati:</p>
--	---

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche e ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8bis, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

ART. 3 – DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I.10 al Codice, è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti dell'ente, che svolgono le seguenti attività tecniche:

- a) responsabile unico del progetto – RUP;
- b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrative e tecnico-amministrativa dell'intervento;
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- i) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- j) predisposizione dei documenti di gara;
- k) direzione dei lavori;
- l) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche e ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8bis, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata o **PNRR**, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

ART. 3 – DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I.10 al Codice, è destinata ad incentivare l'attività **del personale dell'Ente (ed eventualmente, al personale di altre amministrazioni pubbliche secondo quanto indicato al successivo art. 8)** che svolge le seguenti attività tecniche:

- a) **programmazione della spesa per investimenti;**
- b) **responsabile unico del progetto;**
- c) **collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)**
- d) **redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;**
- e) **redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- f) **redazione del progetto esecutivo;**
- g) **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;**
- h) **verifica del progetto ai fini della sua validazione;**
- i) **predisposizione dei documenti di gara;**
- j) **direzione dei lavori;**
- k) **ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);**
- l) **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;**

Allegato A) Regolamento vigente e Regolamento modificato a confronto

<p>m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;</p> <p>n) direzione dell'esecuzione;</p> <p>o) collaboratori del direttore dell'esecuzione;</p> <p>p) collaudo tecnico-amministrativo;</p> <p>q) regolare esecuzione;</p> <p>r) verifica di conformità;</p> <p>s) collaudo statico;</p> <p>t) collaboratori dei suddetti soggetti.</p> <p>2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.</p> <p>3. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.</p> <p>4. Durante la fase di esecuzione il dirigente potrà apportare modifiche alla struttura tecnica e amministrativa di ciascun lavoro, servizio, fornitura dando conto delle esigenze sopraggiunte.</p> <p>5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.</p>	<p>m) direzione dell'esecuzione;</p> <p>n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;</p> <p>o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;</p> <p>p) collaudo tecnico-amministrativo;</p> <p>q) regolare esecuzione;</p> <p>r) verifica di conformità;</p> <p>s) collaudo statico (ove necessario);</p> <p>t) coordinamento dei flussi informativi.</p> <p>2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.</p> <p>3. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun assegnatario, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.</p> <p>4. Durante la fase di esecuzione il dirigente potrà apportare modifiche alla struttura tecnica e amministrativa di ciascun lavoro, servizio, fornitura dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.</p> <p>5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.</p>
---	---

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

9. È escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale; restano ferme eventuali disposizioni legislative speciali, che consentano la liquidazione a tali figure, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di appalti finanziati con risorse PNRR.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 – PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno della struttura tecnica deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti in ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

6. Al fine di valorizzare la professionalità **del personale**, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. **Abrogato**

8. **I soggetti** indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

9. **Abrogato (*3)**

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 – MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;**
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;**
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.**

2. In particolare, il RUP dovrà indicare al dirigente competente i soggetti e le relative percentuali di corresponsione di incentivo sulla base di quanto previsto dai

ART. 4bis – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8bis.

ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO

1.abrogato

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in ~~amministrazione diretta~~ di importo inferiore a euro 50.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari).
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

successivi capi II e III. Nel caso in cui per la gestione dell'appalto/concessione il RUP provveda a nominare il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o il Responsabile per la fase di affidamento, è compito di questi, al termine delle rispettive attività, provvedere ad indicare formalmente al RUP i nominativi del personale coinvolto con le relative sub-percentuali di distribuzione della quota di incentivo spettante.

ART. 4bis – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal **soggetto** nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso **soggetto**. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8bis.

ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO

1.abrogato

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari);
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) **gli affidamenti in-house.**

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale" o quantitativo, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. Al personale al quale è affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando può essere riconosciuta, per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi, forniture per conto di altri enti, la quota parte dell'incentivo prevista dal regolamento adottato dall'ente terzo, comunque non superiore ad un quarto delle risorse finanziarie destinate al fondo per quel lavoro, servizio, fornitura.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E ACCORDI QUADRO

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale" o quantitativo, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

2. In caso di accordi quadro si procede al calcolo dell'incentivo sulla base dell'importo di ogni singolo contratto attuativo.

ART. 7 Bis – ADESIONI A CONVENZIONI – ACCORDI QUADRO DI CONSIP O DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA

In caso di adesione a convenzioni o convenzioni-quadro di Consip Spa, Aria Spa o di altre Centrali di committenza, al personale dell'Amministrazione comunale è riconosciuto l'incentivo tecnico limitatamente alla fase di esecuzione (fase n.4 di cui ai successivi CAPI n. II e n. III del presente regolamento).

ART. 8 – AMMINISTRAZIONI CAPOFILA ESTERNE, CENTRALI DI COMMITTENZA, INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

1. Nel caso in cui l'Ente si avvalga delle attività svolte da amministrazioni capofila esterna o da centrali di committenza, al personale della stessa è attribuibile una quota di incentivo. La quota è assegnata su richiesta della predetta amministrazione o sulla base di specifica convenzione all'uopo stipulata che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3. La quota assegnata all'Amministrazione esterna è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del Codice, al personale dell'amministrazione esterna è conferibile una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

ART. 8bis– QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4bis;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 21, co.2;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2. Nel caso di accordi o convenzioni che prevedano il ricorso al Comune di Cremona quale stazione appaltante qualificata, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni effettuate trovano copertura nel rispettivo fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, con trasferimento delle risorse a favore del Comune di Cremona.

ART. 8bis– QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4bis;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente ~~di cui all'art. 21, co.2;~~
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente (~~fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3 c.1).~~

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - FONDO PER LAVORI

ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori definiti all'art. 1, comma 2, viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:

- fino alla soglia comunitaria 2,0%
- per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,5%

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

CAPO II - FONDO PER LAVORI

ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori definiti all'art. 1, comma 2, viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:

- fino alla soglia comunitaria 2,0%
- per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,5%

3. L'importo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al precedente art. 8.bis ed è successivamente ripartito tra le fasi in cui si articola ogni procedura secondo le seguenti percentuali:

Lavori sopra i 150.000,00 €:

FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%

FASE 2 PROGETTAZIONE 32%

FASE 3 AFFIDAMENTO 12%

FASE 4 ESECUZIONE 51%

Lavori sotto i 150.000,00 €:

FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5%

FASE 2 PROGETTAZIONE 33,5%

FASE 3 AFFIDAMENTO 9%

FASE 4 ESECUZIONE 52,5%

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante.

2. *abrogato*

ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.

<i>Attività</i>	<i>Percentuale</i>
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Predisposizione degli atti e gestione delle procedure di gara	3%
Esecuzione del contratto – Direzione Lavori	13%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi funzionali	4%
Responsabile unico del progetto	20%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase	5%

1. Le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante

2. *abrogato*

ART. 12 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE

1. La ripartizione dell'incentivo **erogabile al personale (80%)** è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.

Allegato A) Regolamento vigente e Regolamento modificato a confronto

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo statico	2%
Totale	100,0%

Attività lavori sopra i 150.000,00 €	% FASE 1 programmazione 5%	% FASE 2 progettazione 32%	% FASE 3 affidamento 12%	% FASE 4 esecuzione 51%	totale
a. Responsabile unico del progetto	1,5%	3,5%	2,0%	13,5%	20,5%
b. Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1,0%	2,0%	5,0%	4,0%	12,0%
c. Programmazione della spesa per investimenti	1,0%				1,0%
d. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	2,5%		3,0%	6,5%
e. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	0,5%				0,5%
f. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		7,0%			7,0%
g. Redazione del progetto esecutivo		10,0%			10,0%
h. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3,5%			3,5%
i. verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,0%			3,0%
l. Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			5,0%		5,0%
m. direzione dei lavori				15,0%	15,0%
n. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);				6,0%	6,0%
o. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;				4,0%	4,0%
p. collaudo tecnico-amministrativo;				3,0%	3,0%
q. collaudo statico (ove necessario)				2,0%	2,0%
r. coordinamento dei flussi informativi		0,5%			1,0%
TOTALE	5,0%	32,0%	12,0%	51,0%	100,0%

Attività lavori sotto i 150.000,00 €	% FASE 1 programmazione 5%	% FASE 2 progettazione 33,5%	% FASE 3 affidamento 9%	% FASE 4 esecuzione 52,5%	totale
a. Responsabile unico del progetto	1,5%	3,5%	2,0%	13,5%	20,5%
b. Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	1,0%	2,0%	5,0%	4,0%	12,0%
c. Programmazione della spesa per investimenti	1,0%				1,0%
d. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	4,0%		4,5%	9,5%
e. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	0,5%				0,5%
f. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		7,0%			7,0%
g. Redazione del progetto esecutivo		10,0%			10,0%
h. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3,5%			3,5%
i. verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,0%			3,0%
l. Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			2,0%		2,0%
m. direzione dei lavori				15,0%	15,0%
n. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);				6,0%	6,0%
o. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;				4,0%	4,0%
p. collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione;				3,0%	3,0%
q. collaudo statico (ove necessario)				2,0%	2,0%
r. coordinamento dei flussi informativi		0,5%		0,5%	1,0%
TOTALE	5,0%	33,5%	9,0%	52,5%	100,0%

2. Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 1, come segue:

Attività Interventi PNRR	Percentuale	
	Se Dirigente non è RUP	Se Dirigente è anche RUP
Dirigente Responsabile ***	4,0%	(2%)
Programmazione della spesa per investimenti	2,0%	(4%)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,0%	(5%)

Allegato A) Regolamento vigente e Regolamento modificato a confronto

Predisposizione degli atti e gestione delle procedure di gara	3,0%	(5%)	<p>2. Abrogato (*4)</p> <p>2.bis Le percentuali indicate nelle tabelle di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.</p>
Esecuzione del contratto – Direzione Lavori	15,0%	(10%)	
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudi funzionali	4,0%	(4%)	
Responsabile unico del progetto ***	18,0%	(9%)	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	14,0%	(18%)	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,0%	(3%)	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,0%	(6%)	
Redazione del progetto esecutivo	10,0%	(11%)	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4,0%	(5%)	
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5,0%	(6%)	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,0%	(10%)	

Collaudo statico	2,0%	(2%)	
Totale	100,0%	100,0%	
<p>*** qualora il Dirigente responsabile svolga anche la funzione del RUP, si procederà alla sommatoria delle relative % con applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 50%. La rimanente quota sarà quindi ripartita sulle altre figure, secondo le percentuali indicate in parentesi.</p>			
<p>3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.</p>		<p>3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività sono proporzionalmente riparametrate all'interno della fase, tranne il caso dei responsabili di procedimento per le fasi di rispettiva competenza, per i quali la quota, in loro assenza, è destinata solo al RUP.</p>	
CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE		CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	
ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO		ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO	
<i>1. Abrogato</i>		<i>1. Abrogato</i>	
ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO		ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO	
<p>1. Ai fini della graduazione del fondo per servizi e forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara.</p>		<p>1. Ai fini della graduazione del fondo per servizi e forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara.</p>	
<p>2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:</p>		<p>2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - fino ad € 140.000 	2,0%	<ul style="list-style-type: none"> - fino alla soglia comunitaria 2,0% 	
<ul style="list-style-type: none"> - per la parte eccedente € 140.000, fino alla soglia comunitaria 	1,5%	<ul style="list-style-type: none"> - per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,5% 	

<p>- per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,0%</p> <p>3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione</p>	<p>3. L'importo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al precedente art. 8.bis è successivamente ripartito tra le fasi in cui si articola ogni procedura secondo le seguenti percentuali: Servizi/Forniture sopra i 140.000,00 €: FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5% FASE 2 PROGETTAZIONE 30% FASE 3 AFFIDAMENTO 14% FASE 4 ESECUZIONE 51% Servizi/Forniture sotto i 140.000,00 €: FASE 1 PROGRAMMAZIONE 5% FASE 2 PROGETTAZIONE 31% FASE 3 AFFIDAMENTO 11% FASE 4 ESECUZIONE 53%</p>												
<p>ART. 14 bis – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO</p> <p>1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.</p>	<p>ART. 14 bis – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO</p> <p>1. La ripartizione dell'incentivo erogabile al personale (80%) è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività tecnica</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabile unico del progetto</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Programmazione della spesa per investimenti</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Redazione del progetto (livello unico)</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Attività tecnica	Percentuale	Responsabile unico del progetto	20%	Programmazione della spesa per investimenti	2%	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%	Redazione del progetto (livello unico)	18%	Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase	5%	
Attività tecnica	Percentuale												
Responsabile unico del progetto	20%												
Programmazione della spesa per investimenti	2%												
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%												
Redazione del progetto (livello unico)	18%												
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase	5%												

Allegato A) Regolamento vigente e Regolamento modificato a confronto

Attività servizi/forniture sopra i 140.000,00 €	% FASE 1 programmazione 5%	% FASE 2 progettazione 30%	% FASE 3 affidamento 14%	% FASE 4 esecuzione 51%	totale
a.Programmazione della spesa per investimenti	2,0%				2,0%
b.Responsabile unico del progetto	1,0%	5,0%	3,0%	10,0%	19,0%
c.Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,0%	2,0%	6,0%	4,0%	13,0%
d.collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	2,0%		3,0%	6,0%
e.Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (livello unico di progetto)		20,0%			20,0%
f.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,0%			1,0%
g.'Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			5,0%		5,0%
h.Direttore dell'esecuzione del contratto				18,0%	18,0%
i.Collaboratori del direttore dell'esecuzione				7,0%	7,0%
l.Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				4,0%	4,0%
m.Verifica di conformità/Certificato Regolare Esecuzione				5,0%	5,0%
TOTALE	5,0%	30,0%	14,0%	51,0%	100,0%
Attività servizi/forniture sotto i 140.000,00 €	% FASE 1 programmazione 5%	% FASE 2 progettazione 31%	% FASE 3 affidamento 11%	% FASE 4 esecuzione 53%	totale
a.Programmazione della spesa per investimenti	2,0%				2,0%
b.Responsabile unico del progetto	1,0%	5,0%	3,0%	10,0%	19,0%
c.Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1,0%	2,0%	6,0%	4,0%	13,0%
d.collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,0%	3,0%		5,0%	9,0%
e.Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (livello unico di progetto)		20,0%			20,0%
f.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,0%			1,0%
g.'Predisposizione dei documenti di gara (bando/disciplinare, avviso/lettera d'invito e relativa modulistica)			2,0%		2,0%
h.Direttore dell'esecuzione del contratto				18,0%	18,0%
i.Collaboratori del direttore dell'esecuzione				7,0%	7,0%
l.Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				4,0%	4,0%
m.Verifica di conformità/Certificato Regolare Esecuzione				5,0%	5,0%
TOTALE	5,0%	31,0%	11,0%	53,0%	100,0%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione degli atti di e gestione delle procedure di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività sono

<p>effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.</p> <p>ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI</p> <p>1. Le modifiche ai contratti conformi all'art.120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino servizi e forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica.</p> <p>2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche o varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del Codice.</p> <p>ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO</p> <p><i>Abrogato</i></p> <p>CAPO IV - NORME COMUNI</p> <p>ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”</p> <p>1. In caso di attività svolte da personale sia interno sia esterno all'ente, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione incrementano la quota del fondo di cui al Capo V del presente regolamento, destinata all'innovazione.</p> <p>ART 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO</p>	<p>proporzionalmente riparametrate all'interno della fase, tranne il caso dei responsabili di procedimento per le fasi di rispettiva competenza, per i quali la quota in loro assenza è destinata solo al RUP.</p> <p>ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI</p> <p>1. Le modifiche ai contratti conformi all'art.120 del Codice (ivi comprese proroghe contrattuali, opzioni di estensione, ecc.) contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino servizi e forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica e dovrà essere calcolato limitatamente per la fase 3 (esecuzione) e liquidato ai soli soggetti interessati da tale fase.</p> <p>2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche o varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del Codice.</p> <p>ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO</p> <p><i>Abrogato</i></p> <p>CAPO IV - NORME COMUNI</p> <p>ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”</p> <p>1. In caso di attività svolte da personale sia interno sia esterno all'ente, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione incrementano la quota del fondo di cui al Capo V del presente regolamento, destinata all'innovazione, tranne nel caso di personale di altre amministrazioni pubbliche secondo quanto indicato all'art. 3 comma 1.</p> <p>ART 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO</p>
---	---

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

ART. 19 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora in fase di esecuzione si verificano dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, al responsabile unico del progetto ed al personale al quale è affidata l'attività di verifica preventiva del progetto sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico a causa di errori imputabili al direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile unico del progetto, al direttore dei lavori o dell'esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

4. In caso di incremento dei tempi di esecuzione previsti, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 5, la quota di incentivo spettante al personale responsabile del ritardo sarà decurtata delle percentuali indicate nella tabella seguente.

5. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell'incentivo:

- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad eventi estranei alla volontà del personale interno di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 del Codice
- ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore, che comportino l'applicazione delle penali previste dal contratto

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

ART. 19 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora in fase di esecuzione si verificano dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, al responsabile unico del progetto ed al personale al quale è affidata l'attività di verifica preventiva del progetto sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico a causa di errori imputabili al direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile unico del progetto, al direttore dei lavori o dell'esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

4. In caso di incremento dei tempi di esecuzione previsti, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 5, la quota di incentivo spettante al personale responsabile del ritardo sarà decurtata delle percentuali indicate nella tabella seguente.

5. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell'incentivo:

- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad eventi estranei alla volontà del personale interno di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 del Codice
- ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore, che comportino l'applicazione delle penali previste dal contratto

<i>Tipologia dell'incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione dell'incentivo</i>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% e fino al 40%	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
Tempi di esecuzione	Entro 1/5 del tempo contrattuale	10%
	Maggiore di 1/5 ma inferiore a 2/5	20%
	Superiore a 2/5 del tempo contrattuale	30%

<i>Tipologia dell'incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione dell'incentivo</i>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% e fino al 40%	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
Tempi di esecuzione	Entro 1/5 del tempo contrattuale	10%
	Maggiore di 1/5 ma inferiore a 2/5	20%
	Superiore a 2/5 del tempo contrattuale	30%

ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni gruppo o soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla

ART. 20 -PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1.L'incentivo è attribuito ad ogni gruppo o soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;

- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2.L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla

figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività

ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

5. Abrogato

ART. 20bis- ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIU' ATTIVITA'

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 20ter – ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. L'accertamento, l'attestazione e la liquidazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, anche per il tramite del decreto di assegnazione incarichi, oppure dal Segretario Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

ART. 21 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ferma restando l'adozione a monte del provvedimento con il quale il competente dirigente individua il gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 3, al termine di ciascun esercizio, i dirigenti dei Settori coinvolti provvedono alla ricognizione della quota parte delle somme relative ai lavori, servizi, forniture posti in appalto, in corso o terminati nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.

2. Il dirigente del Settore preposto provvede poi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, alla liquidazione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa complessiva e il pagamento dei singoli importi.

3. Partendo dal provvedimento adottato a monte come richiamato al precedente comma 1, ai fini della liquidazione il dirigente predisponde una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Per le opere o lavori, servizi, forniture di durata pluriennale, la liquidazione avviene in ragione della quota parte delle attività di cui ai precedenti artt. 12 e 14bis svolte nell'anno di riferimento.

5. Qualora gli incentivi da liquidare al singolo dipendente eccedano il limite di cui all'art. 4bis, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e incrementano la quota del fondo di cui al Capo V del presente regolamento, destinata all'innovazione.

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati:

a) Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione e affidamento:

- il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; se il dirigente competente non è compreso tra i soggetti incentivabili, assume la determinazione di liquidazione

- viceversa, nel caso in cui il dirigente competente sia compreso tra i soggetti incentivabili, il dirigente individuato ai sensi del precedente articolo 20ter comma 4, assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; se il dirigente competente non è compreso tra i soggetti incentivabili, assume la determinazione di liquidazione.

- viceversa, nel caso in cui il dirigente competente sia compreso tra i soggetti incentivabili, il dirigente individuato ai sensi del precedente articolo 20ter comma 4, assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale o quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le

<p>CAPO V – FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo I, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.</p> <p>2. Incrementano il fondo per l'innovazione anche le quote non corrisposte del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui al Capo IV del presente regolamento.</p> <p>ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO</p> <p>1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</p> <p>2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,</p> <p>a) per attività di formazione finalizzata ad incrementare le competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi,</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche,</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p> <p>3. Le risorse di cui al presente capo saranno prioritariamente destinate alle esigenze formative e di innovazione dei Settori responsabili delle opere o lavori, servizi, forniture che alimentano il fondo.</p> <p>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>somme da corrispondere per ogni annualità.</p> <p>CAPO V – FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE</p> <p>1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo I, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.</p> <p>2. Incrementano il fondo per l'innovazione anche le quote non corrisposte del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui al Capo IV del presente regolamento.</p> <p>ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO</p> <p>1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</p> <p>2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,</p> <p>a) per attività di formazione finalizzata ad incrementare le competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi,</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche,</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p> <p>3. Le risorse di cui al presente capo saranno prioritariamente destinate alle esigenze formative e di innovazione dei Settori responsabili delle opere o lavori, servizi, forniture che alimentano il fondo.</p> <p>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
--	--

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le norme del presente regolamento non si applicano alle opere o lavori approvati e finanziati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i quali continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dell'8 agosto 2018.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle opere o lavori approvati e finanziati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i quali continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dell'8 agosto 2018.

2. Per le procedure indette a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023 per le quali è già stato formalizzato il provvedimento di liquidazione, si applica quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14 febbraio 2024.

3. Le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs 36/2023, sono incentivabili applicando il presente regolamento anche nei casi di procedimenti in corso alla suddetta data e avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 209 del 31 dicembre 2024 (articolo 2 comma 1bis del D.L. 73/2025 convertito in Legge 18 Luglio 2025 n. 105) purchè sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione del Contratto e non sia ancora stato formalizzato il provvedimento di liquidazione.

4. Per le procedure indette a decorrere dal 31 dicembre 2024 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è ancora stato formalizzato il provvedimento di liquidazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ART. 24bis – ENTRATA IN VIGORE

1.La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

*(*1) (Consiglio di Stato - Relazione agli articoli e agli allegati – art. 45)*

*(*2) Come precisato dal parere ANAC n. 36 del 3 luglio 2024, in base alla natura degli affidamenti in house, alle disposizioni di riferimento e alla loro finalità, volta a incentivare il personale interno delle stazioni appaltanti e a risparmiare sulla spesa pubblica nei casi specificamente previsti, risulta esclusa la possibilità di*

Allegato A) Regolamento vigente e Regolamento modificato a confronto

	<p><i>riconoscere incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023</i></p> <p><i>(*3) ai sensi dell'art- 45 comma 4 del Codice e del D.L. Infrastrutture (DL n. 73/2025 – articolo 2, comma 1, lett. a)</i></p> <p><i>(*4) (comunicato ANAC del 7 maggio 2025 - abrogazione in adeguamento a nuovo codice appalti che ha esteso alla dirigenza l'incentivazione per tutti gli affidamenti, non solo a quelli PNRR)</i></p>
--	--